

Pubblicato il 14/03/2018

N. 02915/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06885/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6885 del 2017, proposto da: Massimo Baccaro, Anna Maria Bellardini, Antonio Capone, Viviana Cotichini, Ilaria De Antonis, Giovanni Filippo De Cristofaro, Roberta De Mattia, Stefano Grassi, Antonella Guglielmo, Giuseppe Lippolis, Massimo Lupparelli, Roberta Marincola Cattaneo, Simona Messina, Claudio Mollicone, Daniela Moscardi, Paola Peretti, Huberta Pott, Massimiliano Rogai, Bruno Romanello, Simonetta Sagramora, Alida Santeusanio, Marina Silvestri, Claudia Tubiello, Fabio Vecchia, Giulia La Face, Andrea Orlandi, Sergio Dondi, Rossana Baldrati, Maria Cristina Robb, Daniela Zanni, Lorenzo Bolognini, Claudio Santi, Marica Palmirani, Nadia Speroni, Monica Adani, Cinzia Arletti, Barbara Galeotti, Tania Riccò, Massimo Zanelli, Alessandra Galli, Alessandra Mazzocco, Arturo Primavera, Massimo Ippoliti, Roberta Nardini, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Saluta di S. Nicola Da Tolentino 1;

***contro***

Ministero Istruzione Università e Ricerca non costituito in giudizio;  
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen. Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

Nota Prot. 21315/2017 del 15 maggio 2017 (doc. 1) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, ed avente ad oggetto “Dotazioni Organiche del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale nella parte in cui, disciplinando le modalità di assegnazione delle ore sull'organico destinato ai licei musicali, dispone:

- "l'organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della Musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto riguarda l'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 6 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio di musica d'insieme attivato all'interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre”;

qualora occorra, di ogni altro atto e/o provvedimento anche di data e protocollo sconosciuti, precedente, coevo e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2017 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto sulla base delle seguenti considerazioni.

L'art. 7 del D.P.R. 15.3.2010, n. 89, avente a oggetto il “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”, rubricato “Liceo musicale e coreutico”, dispone che “1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.

3. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali.

4. Il piano degli studi del liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è definito dall'allegato E al presente regolamento.”.

Si rileva, in primo luogo, che la norma richiamata ribadisce espressamente che il liceo musicale è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica.

Il richiamato allegato E, avente a oggetto il “Piano degli studi del Liceo Musicale e Coreutico”, poi, prevede, per il primo biennio della sezione musicale, il seguente orario annuale:

Esecuzione e interpretazione, n. 99 ore;

Teoria, analisi e composizione, n. 99 ore;

Storia della musica, n. 66 ore;

Laboratorio di musica d'insieme, n. 66 ore;

Tecnologie musicali, n. 66 ore.

Nel predetto allegato E è, inoltre, contenuto l'espresso richiamo, per tutti i predetti insegnamenti a eccezione di Storia della musica, alla circostanza che i predetti insegnamenti “sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 8”, il quale comma richiamato prevede che “8. L'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso

prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato E del presente regolamento.”.

Da quanto esposto emerge con evidenza che la normativa in materia è chiara, da un lato, nell'attribuire una priorità all'apprendimento tecnico-pratico della musica e, dall'altro, nell'individuazione del monte ore specifico per ciascun insegnamento della sezione musicale.

Con l'impugnato provvedimento, invece, per l'insegnamento della materia Esecuzione e interpretazione sono state assegnate soltanto un'ora per il primo strumento e un'ora per il secondo strumento con l'espresso riconoscimento dell'intervenuta decurtazione di un'ora per il primo strumento, cui si va ad aggiungere un'ora di ascolto musicale. In sostanza un'ora di lezione frontale per il primo strumento musicale è stata sostituita con un'ora di ascolto e, tuttavia, la normativa in materia non prevede alcuna ora di "ascolto" nella disciplina "Esecuzione e interpretazione" né evidentemente l'ascolto può essere ricondotto comunque all'esecuzione e all'interpretazione dello strumento musicale e, pertanto, sebbene l'ascolto rappresenti una parte della didattica all'interno del liceo musicale, lo stesso non può prevalere in termini di ore di insegnamento impartite ai discenti, rispetto alle attività tecnico-pratiche, che rappresentano, appunto, la finalità principale della predetta tipologia di liceo, considerazione quest'ultima utile a respingere anche la tesi che l'interpretazione comprenda anche l'ascolto sotto il profilo della percezione in gruppo della postura e dell'esecuzione singola.

Peraltro la riduzione dell'orario di insegnamento frontale del primo strumento è stata dichiaratamente motivata da parte dell'amministrazione con le carenze della dotazione organica che, tuttavia, non costituisce una valida motivazione a supporto della scelta di non rispettare il piano di studi predisposto in sede normativa per la sezione musicale dei licei.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto siccome fondato nel merito, mentre le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la nota impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO